COMUNE DI BORGIO VEREZZI AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

PROVINCIA DI SAVONA REGIONE LIGURIA

PROGETTO REDATTO DALL'AREA TECNICA

TAV.

Respor sabile Area Tecnica: Ing. Nolesio Simone

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO VIA VEREZZI

SPECIALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

DATA: 02.05.2018

COMMITTENTE:

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Protocollo numero 2019/19842 del 04/04/2019

PARTE PRIMA

TITOLO I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente "Capitolato speciale d'Appalto", i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Computo metrico estimativo;
- L'offerta e dichiarazione d'obbligo presentata dall'Appaltatore;

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
 - c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
 - d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
 - f) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in loc. Borgio Verezzi, Via Verezzi.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Dell'importo di gara risulta la specificazione che segue nei tre diversi lotti contemplanti i diversi tratti:

INTERVENTO N. 1

VOCE	IMPORTO	
	parziali	totali
IMPORTO LAVORI	·	14.456,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 13.900,00	
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 556,00	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.244,00
I.V.A. al 10% sui lavori (euro 14.456,00)	€ 1.445,60	
Incentivo progettazione	€ 289,12	
Imprevisti	€ 500,00	
arrotondamenti	€ 9,28	
Totale		€ 16.700,00

INTERVENTO N. 2

VOCE	IMPORTO	
	parziali	totali
IMPORTO LAVORI		33.852,52
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 32.550,50	
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.302,02	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.647,48
I.V.A. al 10% sui lavori (euro 33.852,52)	€ 3.385,25	
Incentivo progettazione	€ 677,05	
Imprevisti	€ 1.500,00	
arrotondamenti	€ 85,18	
Totale		€ 39.500,00

INTERVENTO N. 3

VOCE	IMPORTO	
	parziali	totali
IMPORTO LAVORI	·	20.904,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 20.100,00	
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 804,00	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.096,00
I.V.A. al 10% sui lavori (euro 20.904,00)	€ 2.090,40	
Incentivo progettazione	€ 418,08	
Imprevisti	€ 500,00	
arrotondamenti	€ 87,52	
Totale		€ 24.000,00

INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI SU VARI TRATTI

VOCE	IMPORTO	
	parziali	totali
IMPORTO LAVORI		4.316,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.150,00	
importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 166,00	
SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.184,00
I.V.A. al 10% sui lavori (euro 14.456,00)	€ 431,60	
Incentivo progettazione	€ 86,32	
Imprevisti	€ 500,00	
arrotondamenti	€ 166,08	
Totale		€ 5.500,00

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad

altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del d.lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

Art. 3 AMMONTARE DELL'INTERVENTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a Euro 73 528,52 di cui Euro 70.700,50 per lavori ed Euro 2.828,02 quali oneri, non soggetti a ribasso d'asta, per la sicurezza, come risulta dai soprastanti prospetti.

L'importo dell'Appalto corrisponde a quello delle opere appaltate a misura, unitamente agli oneri per la sicurezza e salute del lavoratore.

Le prestazioni per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per dare compiuta l'opera di cui in oggetto saranno pagate con i prezzi desunti dall'elenco prezzi

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34, nonché degli art. 8 e 34 della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni, le categorie dei lavori sono le seguenti:

1. Categoria prevalente: OG 3 "RESTAURO E MANUTENZIONE DEI VENI IMMOBILI SOTTOPOSTII A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI"

Con i relativi importi e percentuali:

CATEGORIA	IMPORTI	PERCENTUALI
OG3	73.528,52	•
	Quota parte oneri	
	sicurezza Euro 2.572,00	
	TOTALE OG3 (compresi	
	oneri)	

Art. 5 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE, FORNITURE E PRESTAZIONI VARIE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

- Rimozione, ove necessita, delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso esistente con l'ausilio di macchine fresatrici comprendente l'onere di salvaguardia delle tombinature esistenti;
- Rifacimento del sottofondo in conglomerato bituminoso tipo bynder atto a risagomare le pendenze necessarie alla defluizione delle acque meteoriche dalla carreggiata;
- Rifacimento del manto di usura dello spessore medio compresso di cm. 3;
- Opere varie e complementari necessarie per dare le opere completamente finite a regola d'arte:
- Asportazione della pavimentazione in acciottolato;
- Rifacimento della pavimentazione in acciottolato;
- Realizzazione nuovi allacci acquedotto

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non contemplati nel Contratto d'Appalto.

Art. 7 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 8 PENALI

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui imputabile e riconosciuto dalla Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare al committente le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto per ogni giorno naturale e continuativo di ritardo.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o sarà trattenuto sulla cauzione.

Art. 9 DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque;
- effettuare lo scarico solo dei materiali autorizzati dal competente organo di controllo (ARPAL);

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nolesio Ing. Simone

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice originale sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Art. 12 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice originale firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativi al personale dipendente delle Imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere quadrimestralmente al Direttore dei Lavori, o in unica soluzione qualora la durata dei lavori sia pari od inferiore ad un quadrimestre, le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte dell'Ente Appaltante la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento lavori.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

Art. 13 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Art. 14 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
 - d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 15 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'Art. 16 del Capitolato Generale.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati:

a) Acqua

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche e comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate.

b) Leganti idraulici

Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla legge 25 maggio 1965 n° 595 ed al Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 287 del 6 novembre 1972.

c) Ghiaia, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti, sabbia per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 1 aprile 1983: Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio normale o precompresso ed a struttura metallica. Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per le strutture a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm. 7 (per larghezza si intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione, di cm. 5 per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti e simili, di cm. 3 se si tratta di cementi armati e di cm. 2 se si tratta di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.).

La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza bene assortita esente da salsedine, scevra da sostanze terrose ed eterogenee ed al bisogno dovrà essere vagliata e lavata.

d) Manufatti di cemento

I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni uniformi, dosatura e spessore corrispondenti alle prescrizioni ed ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremità per consentire una sicura connessione.

e) Materiali ferrosi

Dovranno essere esenti da scorie, soffiature, screpolature, bruciature o altre soluzioni di continuità e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, di laminazione, di trafilatura, di fucinatura e simili.

Essi dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 1 aprile 1983 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N° 224 del 17 agosto 1983.

f) Pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbia, additivi da impiegare per pavimentazioni

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle norme di esecuzione dei lavori.

g) Bitumi, emulsioni bituminose

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme per l'accettazione dei bitumi e delle emulsioni bituminose per usi stradali del C.N.R.

Art. 16

Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori relative ad opere valutate a misura

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso Elenco dei Prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalle tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato.

Art. 17 Tracciati

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettatura completa del lavoro, indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 18 Movimenti di terre

A) Scavi e rialzi in genere

Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le eventuali variazioni che l'Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavoro, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitari.

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa potrà ricorrere all'impiego di mezzi meccanici. Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione Lavori mediante ordini scritti.

Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l'Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato.

Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

B) Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui ed opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione Lavori in relazione alle pendenze dei siti di impianto.

I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm. 20 al di sotto del piano di campagna e saranno ottenuti praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza.

La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione Lavori mediante ordini di servizio.

E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rilevati.

C) Formazione dei rilevati

I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.

I materiali dei rilevati saranno della qualità più adatta e proverranno da tagli stradali e da cave di prestito.

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm. 50.

Ogni strato sarà costipato procedendo alla preventiva essiccazione del materiale, se troppo

umido, oppure al suo innaffiamento, se troppo secco e dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita, così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.

Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita dei lavori.

L'inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli.

D) Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per la apertura della sede stradale, piazzali ed opere accessorie, così ad esempio: gli scavi per tratte stradali in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per taglio di scarpate delle trincee o di rilevati, per formazione od approfondimento di cunette, cunettoni, fossi e canali ed anche quelli per impianto di opere d'arte praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del piano di campagna lungo il perimetro di scavo ed aperti lateralmente almeno da una parte.

Questo piano sarà determinato con riferimento all'intera area di fondazione dell'opera.

Ai fini di questa determinazione, la Direzione Lavori, per fondazioni di estensione notevole, si riserva la facoltà insindacabile di suddividere l'intera area in più parti.

L'esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta senza che l'Impresa possa pretendere, per ciò, alcun compenso o maggiorazione del relativo prezzo di elenco.

E) Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni dell'opera.

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla Direzione Lavori.

Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale e sagomato a gradini con leggera pendenza verso monte, per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

Anche nei casi di fondazione su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a gradino come sopra.

Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.

Le fondazioni saranno eseguite secondo le modalità ed alle quote che verranno indicate dalla Direzione Lavori eventualmente in più o in meno di quanto previsto in progetto.

Sarà compito dell'Impresa di provvedere all'armatura dei cavi in modo da non pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso di franamento dei cavi, è a carico dell'Impresa di procedere al ripristino senza diritto a compensi.

Gli scavi potranno, però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza.

In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera.

Art. 19 Scarificazioni di pavimentazioni esistenti

Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricariche e risagomature, l'Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e quidato.

La scarificazione sarà spinta alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli

del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.

Art. 20 Sviluppo dei lavori

Non appena ricevuta la consegna dei lavori intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorre per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori che saranno dall'Appaltatore stesso sviluppati nel modo che crederà opportuno e di sua convenienza, purché assicuri di darli compiuti nel termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del presente capitolato e salvo quelle limitazioni che l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre di volta in volta.

Art. 21

Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

L'impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni la vigente normativa in materia di sicurezza dei cantieri.

In particolare dovrà attenersi scrupolosamente al Piano di Sicurezza previsto dal disposto del D.Lgs 81/2008, D.Lgs 528/99 e dal D.P.R. 222/2003.

In ogni caso, l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della strada D.L. 30/04/1992 N° 285 e relativo regolamento di esecuzione DPR n° 495 del 16/12/1992.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori. Nei casi di urgenza però l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Impresa, salvo i casi in cui sia diversamente ed esplicitamente stabilito negli elaborati progettuali, non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Art 22

Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori relative ad opere valutate a misura

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso Elenco dei Prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalle tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.

Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato.

TITOLO III - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 23 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori verrà effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Art. 24 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 25 VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione al venti per cento del valore valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante come stabilito dall'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

TITOLO IV - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 26 FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'eventuale esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire;
- provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
- provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;

- promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere;
- assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia della costruzione e di subordinare l'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l'Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Art. 27 MANODOPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione di lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzi detti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle Associazioni stipulanti o recede da essa ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzi dette anche da parte degli eventuali subappaltatori (per operazioni di natura specialistica ed eccezionale per le quali possa essere richiesto l'intervento di mezzi e/o personale non disponibile da parte dell'Appaltatore) nei confronti dei rispettivi dipendenti.

In ogni caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dalla Stazione appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.

Art. 28

OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativi al personale dipendente delle Imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere quadrimestralmente al Direttore dei Lavori, o in unica soluzione qualora la durata dei lavori sia pari od inferiore ad un quadrimestre, le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte dell'Ente Appaltante la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento lavori.

Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà, provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando l'Ente appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

Art.29 RISERVA OBBLIGATORIA DI ASSUNZIONE

L'Appaltatore si obbliga, come da normativa vigente, all'assunzione nominativa tra i lavoratori adibiti a progetti di Lavori Socialmente Utili in possesso delle qualificazioni professionali richieste, non inferiore al 5 % e non superiore al 10 % del numero medio delle giornate lavorative oggetto dell'appalto medesimo.

Art. 30 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

L'occupazione del suolo pubblico derivante dai lavori di che trattasi e dall'installazione del cantiere sarà permessa a titolo gratuito.

L'impianto di cantiere dovrà essere installato nelle immediate vicinanze dei lavori e limitato allo stretto indispensabile a giudizio dell'Amministrazione e col massimo riguardo alla circolazione sulla strada ed al libero deflusso delle acque.

Art. 31 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 32 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti di idoneità tecnici e morali e delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore od il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata dell'appalto, in luogo prossimo ai lavori.

Il mandato, che deve essere valido a tutti gli effetti anche per il ricevimento degli ordini scritti e verbali dell'Ente appaltante, andrà depositato presso la Stazione appaltante, la quale giudicherà sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante e/o incaricato, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l'Appaltatore, il suo rappresentante e/o incaricato possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi giornalmente, se richiesto dal D.L., presso l'ufficio di Direzione Lavori per relazionare circa l'organizzazione e l'andamento dei lavori e per recepire eventuali disposizioni in merito.

Art. 33

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le consequenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 34 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere:
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;

Art. 35 DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSISTENZA CONTRARIA

I Tecnici, designati dall'Amministrazione, cureranno la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori con visite periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti per l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi.

L'Appaltatore dovrà dare prova, di volenteroso e leale spirito di collaborazione, seguendone con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale, nonché uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte che la Direzione Lavori formulerà nel corso dell'esecuzione delle opere.

Il fatto che vengano forniti a cura dell'Amministrazione e della Direzione Lavori elaborati anche di dettaglio e che la Direzione presti la sua diligente opera di collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo alle varie fasi di esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime minimamente l'Appaltatore dalla sua piena responsabilità per quanto concerne l'esecuzione delle varie parti e la riuscita delle medesime a perfetta regola d'arte.

Il Direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio, da consegnare all'Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, salvo il diritto di sottoscrivere l'ordine con riserva nei modi stabiliti degli articoli 189 e 190 del DPR 207/2010.

Art. 36 DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 37 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto ai limiti e alle condizioni di cui all'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione alla stipula dei subappalti o dei cottimi, sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione di categorie di lavoro indicate dall'Appaltatore in fase di offerta.

Art. 38 RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 39 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore deve assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzie previste dall'art. 93 e art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare si segnala:

- a) <u>cauzione provvisoria</u>: l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori posto a base d'appalto, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa avente validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, nonché, dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma successivo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione previa richiesta scritta.
- b) <u>cauzione definitiva</u>: l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali di quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del Comune. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai punti a) e b) che precedono dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

c) <u>coperture assicurative</u>: l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa con capitale assicurato pari a cinquecento mila euro che copra i danni subiti dalla stazione appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Committente può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 40 CONDIZIONI DELL'APPALTO – CONOSCENZA DEI LUOGHI E DEI VINCOLI

L'appalto si intende "a misura" e quindi l'Appaltatore non potrà invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle stesse, inoltre dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie, anche quelle di dettaglio, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte a perfetta regola d'arte.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato speciale, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di essere edotto sulle condizioni di viabilità presenti nella zona;
- b) di aver preso conoscenza delle categorie di lavoro che si presumono predominanti nel corso dell'appalto;
- c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le condizioni locali e le circostanze generali e particolari nelle quali le opere dovranno eseguirsi e che influiscono sull'andamento e sull'onerosità dei lavori.
- d) di dare atto che il prezzo a corpo indicato nella sua offerta è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi.

Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che esso Appaltatore sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa ed alea.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Art. 41 NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

TITOLO V - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 42 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, a numero ed a peso, escluso ogni altro metodo.

Tutti i lavori perciò saranno contabilizzati per le loro effettive quantità, riferite all'unità di misura, corrispondenti ai prezzi relativi di elenco, ai quali sarà applicato il ribasso contrattuale.

La mano d'opera occorrente per l'esecuzione dei lavori in economia sarà fornita dall'Impresa in seguito a richiesta della Direzione e messa a disposizione di essa sul luogo di impiego provvista dei necessari attrezzi e sarà pagata secondo i prezzi di elenco al netto del ribasso d'asta.

Art. 43 VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 44 FORMA DELL'APPALTO

Le opere oggetto del presente Appalto sono compensate a misura, in base al ribasso offerto sul prezzo indicato dall'appaltatore in sede di gara.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Art. 45 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori a misura, compresi nell'appalto, si faccia riferimento all'allegato computo estimativo.

Per i lavori di cui al precedente quadro di cui all'art. 3, che ne indica gli importi presuntivi in relazione alle diverse categorie di lavori a misura, si applica il prezzo chiuso , consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta , aumentato di una percentuale da applicarsi , nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% all'importo dei lavori ancora da eseguirsi per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 46 NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc.

Art. 47 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

I prezzi unitari dell'opera da realizzare sono soggetti al ribasso d'asta, e comprendono oltre alle spese generali pari al 15% e all'utile del 10% a favore dell'Appaltatore, in particolare:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, calo, perdite, sfridi, prove tecniche e di controllo, ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera nei luoghi di utilizzo;

<u>per gli operai e mezzi d'opera:</u> ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, ecc., nonché il loro trasporto nei luoghi di lavoro;

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, accessori, ecc., pronti al loro uso, ecc., il tutto come sopra e nei luoghi di impiego.

Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del presente Capitolato Speciale l'Appaltatore dovrà tenere conto nello stabilire l'offerta.

Art. 48 CONTABILITÀ DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti i disegni costruttivi ed i rilevamenti delle opere eseguite per consentire al direttore dei lavori di predisporre la contabilità dei lavori effettivamente eseguiti ed i conseguenti documenti tecnico-amministrativi.

Art. 49 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

Non sono previsti pagamenti in acconto ma sarà effettuato unicamente ad ultimazione dei lavori.

Art. 50 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 51 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 52 LAVORI NON PREVISTI – ANTICIPAZIONI DI SOMME DA PARTE DELL'IMPRESA

Qualora dovesse rendersi necessario apportare modifiche o integrazioni al progetto posto a base d'asta, che prevedessero categorie di lavoro o forniture non contemplate nel progetto, si procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi con le norme dell'articolo 106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016; per la determinazione di tali N.P. si farà riferimento al PREZZIARIO REGIONALE OPERE EDILI e saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante potrà inoltre chiedere all'Impresa delle anticipazioni di somme, nella misura massima non superiore al 5% dell'importo a base d'asta per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto.

Resta inteso che tali richieste dovranno risultare da ordini scritti emessi dal Direttore dei Lavori. Sarà riconosciuto a favore dell'Impresa l'interesse pari al 6%, sull'importo anticipato, calcolato per il periodo intercorrente tra la data dell'avvenuto pagamento della/e fattura/e da parte dell'Impresa e quella della liquidazione del SAL comprensivo dell'importo anticipato.

TITOLO VII – CONTROLLI

Art. 53 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

TITOLO VIII - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 54 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO

Il tempo utile per dare ultimati a perfetta regola d'arte a tutti i lavori compresi nell'appalto, è stabilito in giorni <u>45 (quarantacinque)</u> naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere, anche prima della scadenza, il contratto di appalto, qualora l'impresa dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico ad essa affidato. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Collaudo, delle opere non esonera l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 55 INADEMPIMENTI O RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER FATTO DELL'APPALTATORE

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere d'ufficio il Contratto d'appalto quando:

- a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode o grave negligenza;
- b) per negligenza dell'Appaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nel termine prefissato dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra causa sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

La suddetta risoluzione opera di diritto, in base alla dichiarazione di risoluzione del Contratto fatto dall'Ente appaltante, da notificarsi all'Appaltatore nelle forme di rito.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di formale diffida da parte della Committente che prescrive quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando un congruo termine per tale adempimento.

Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni indicatele, l'Ente Appaltante, sulla base del processo verbale compilato dal Direttore dei Lavori in contradditorio con l'Appaltatore, determina la rescissione del contratto o l'esecuzione d'ufficio in danno all'Impresa.

Art. 56 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le condizioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di LL.PP., di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il recesso darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, collaudato con i criteri di cui all'art. 139 del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 57 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'Appaltatore, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'Appaltatore.

Ove l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 58 PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, vedi tempi e modi precisati dal D.P.R. n. 207/2010.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 59 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

TITOLO IX - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 60 DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 61 ACCORDO BONARIO (EX ART. 31 BIS L.109/94)

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Art. 62 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 63 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Amministrazione appaltante e l'Impresa appaltatrice, per eventuali controversie, si atterranno a quanto previsto all'art. 42 del Capo VI del Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero Generale Lavori Pubblici.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve. L'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente promuove la costituzione di un'apposita commissione perché formuli , acquisita la relazione del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltatore dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie inerenti e conseguenti l'Appalto oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere d'ufficio il Contratto d'appalto quando:

- a) L'Appaltante si renda colpevole di frode o grave negligenza;
- b) Per negligenza dell'Impresa o per inadempimento degli obblighi ed alle condizioni stipulate sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nel termine prefissato dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

• c) L'Appaltante, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra causa sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

La suddetta risoluzione opera di diritto, in base alla dichiarazione di risoluzione del Contratto fatto dall'Ente Appaltante, da notificarsi all'Appaltatore nelle forme di rito.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di formale diffida da parte del committente che prescrive quanto l'Appaltatore debba fare nel mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando un congruo termine per tale adempimento.

Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni indicatele, l'Ente Appaltante, sulla base del processo verbale compilato dal Direttore dei Lavori in contradditivo con l'Appaltante, determina la rescissione del contratto o l'esecuzione d'ufficio in danno all'Appaltante.

Art. 64 SPESE D'ASTA, DI CONTRATTO ED ALTRE

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, sono a totale carico dell'Impresa.